

Diritto d'autore: durata della protezione

Corte Giust. UE, sez. III, sentenza 20 ottobre 2016 – Montis Design BV contro Goossens Meubelen BV,

Rinvio pregiudiziale – Proprietà industriale e commerciale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 93/98/CEE – Articolo 10, paragrafo 2 – Durata di protezione – Assenza di ripristino della protezione per effetto della convenzione di BernaL'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d'autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1° luglio 1995

La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d'autore a un'opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1° luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

Nella causa C 169/15, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Benelux Gerechthof (Corte di giustizia del Benelux), con decisione del 27 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2015, nella causa

Montis Design BV

contro

Goossens Meubelen BV,

LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 marzo 2016,
considerate le osservazioni presentate:

– per la Montis Design BV, da F. Berndsens e C. Van Vlockhoven, advocaten;
– per la Goossens Meubelen BV, da M. Scheltema, S. Kingma e P. Lodestijn, advocaten;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e T. Rendas, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Loewenthal e J. Samnadda, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 1993, L 290, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Montis Design BV (in prosieguito: la «Montis») e la Goossens Meubelen BV (in prosieguito: la «Goossens») in merito a una potenziale violazione, da parte della Goossens, del diritto d’autore detenuto dalla Montis sui modelli di sedute «Charly» e «Chaplin».

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La Convenzione di Berna

3 L’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979 (in prosieguito: la «Convenzione di Berna»), dispone quanto segue:

«Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, all’infuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta».

Gli accordi OMC e TRIPS

4 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguito: l’«accordo TRIPS») è stato firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech. Detto accordo, che figura all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguito: l’«OMC»), è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

5 L’accordo OMC e l’accordo TRIPS sono entrati in vigore il 1° gennaio 1995. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non erano obbligati ad applicare le disposizioni di tale accordo prima della scadenza

di un periodo generale di un anno a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, ossia prima del 1° gennaio 1996.

6 A termini dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS:

«I membri [dell'OMC] si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso (...)».

Il diritto dell'Unione

La direttiva 93/98

7 Il considerando 27 della direttiva 93/98 enunciava quanto segue:

«considerando che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; che è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico».

8 L'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva prevedeva come segue:

«I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico».

9 L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, così disponeva:

«2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».

10 L'articolo 13, paragrafo 1, della stessa direttiva enunciava:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 11 della presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1995».

La direttiva 92/100/CEE

11 L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), così disponeva:

«La presente direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata».

Il diritto del Benelux

12 La legge uniforme del Benelux sui disegni o modelli, approvata con il protocollo del 25 ottobre 1966 (Tractatenblad 1966, n. 292, pag. 3; in prosieguo: la «legge uniforme»), è entrata in vigore il 1° gennaio 1975. In forza dell'articolo 12 di tale legge, la registrazione del deposito di un disegno o modello ha una durata pari a cinque anni a decorrere dalla data del deposito.

13 L'articolo 21 della legge uniforme così disponeva:

«1. Un disegno o modello di rilevante carattere artistico può essere protetto sia ai sensi della presente legge sia dalle leggi in materia di diritti d'autore, qualora ricorrano le condizioni di applicazione di tali due legislazioni.

(...)

3. L'annullamento del deposito di un disegno o modello di rilevante carattere artistico o l'estinzione del diritto esclusivo derivante dal deposito di tale disegno o modello comportano la simultanea estinzione del diritto d'autore sul disegno o modello, sempre che i due diritti spettino al medesimo titolare; tuttavia, l'estinzione non ha luogo qualora il titolare del disegno o modello presenti, conformemente all'articolo 24, una specifica dichiarazione volta a mantenere il suo diritto d'autore».

14 L'articolo 24, paragrafi 1 e 2, della detta legge stabiliva quanto segue:

«1. La dichiarazione di cui all'articolo 21, [paragrafo 3], dev'essere effettuata nelle forme e dietro pagamento di una tassa da stabilirsi mediante regolamento di esecuzione, nel corso dell'anno che precede l'estinzione del diritto esclusivo sul disegno o modello (...).

2. La dichiarazione è registrata e la registrazione è oggetto di pubblicazione».

15 L'esposizione dei motivi riguardanti il protocollo e la legge uniforme del Benelux sui disegni o modelli enuncia quanto segue:

«Articolo 21

(...) Il [paragrafo 3] mira a conciliare le esigenze della certezza del diritto per il pubblico e la possibilità di cumulo delle due protezioni. Infatti, è auspicabile che il registro fornisca un quadro più ampio possibile dei modelli protetti.

A tal fine, detto paragrafo prevede l'obbligo, per l'autore che dovesse ritenere utile tutelarsi anche mediante un deposito di modello, effettuare una specifica dichiarazione, in linea di principio anteriore alla scadenza del diritto sul modello. Allo scopo di garantire la certezza del diritto per il pubblico, è apparso indispensabile sanzionare in modo sufficientemente severo la mancanza di una siffatta dichiarazione; il diritto d'autore non dichiarato scade allo stesso momento in cui scade il diritto sul modello con il quale fu cumulato (...).

Articolo 24

In linea di principio, la dichiarazione dovrà essere effettuata prima che il diritto sul modello venga a scadenza.

(...)».

16 Il punto U del protocollo recante modifica della legge uniforme del Benelux sui disegni o modelli, firmato a Bruxelles il 20 giugno 2002 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2003, dispone quanto segue:

«Il Capo II, intitolato "Disegni o modelli di rilevante carattere artistico", è modificato come segue:

(...)

2. Gli articoli 21 e 24 sono abrogati.

(...)».

17 Il Commentario comune dei Governi dei paesi del Benelux relativo al Protocollo del 20 giugno 2002, recante modifica della legge uniforme del Benelux sui disegni o modelli, indica quanto segue:

«L'articolo 21, [paragrafo 3], e il suo corollario articolo 24 sono sempre stati oggetto di aspra critica. In virtù di detti articoli, il titolare di un diritto di disegno o di modello o di un diritto d'autore su un prodotto, se intende mantenere detto diritto dopo l'estinzione o la dichiarazione di

nullità del diritto, deve presentare una dichiarazione di mantenimento a tal fine, che viene registrata nel registro del Benelux. A quel tempo l'articolo è stato incluso nella [legge uniforme] perché la pubblicazione dei diritti sui quali veniva rivendicata protezione era uno dei principi fondamentali della [legge uniforme]. Nel frattempo lo Hoge Raad [der Nederlanden] ha confermato che la disposizione in parola non è conforme all'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, che prevede, per quanto riguarda le opere per le quali gli autori godono di tutela in virtù della Convenzione, che il godimento e l'esercizio del diritto d'autore non devono essere assoggettati ad alcuna formalità (HR 26 maggio 2000, RvdW 2000, 141). L'articolo 9 dell'accordo TRIPS impone agli Stati contraenti anche il rispetto di detto articolo della Convenzione di Berna. Gli elementi sopra menzionati giustificano un'abrogazione dell'articolo 21, [paragrafo 3], e dell'articolo 24».

Il diritto olandese

18 La direttiva 93/98 è stata recepita nel diritto olandese dalla Wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten (legge recante modifica della legge sul diritto d'autore del 1912 e della legge sui diritti connessi), del 21 dicembre 1995 (Stb. 1995, n. 652). Detta legge è entrata in vigore il 29 dicembre 1995.

19 In seguito alle modifiche introdotte da tale legge, l'articolo 51, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore (Auteurswet) del 23 settembre 1912 è così formulato:

«I termini di durata della tutela previsti dalla presente legge si applicano, a partire dall'entrata in vigore del presente articolo, alle opere che, alla data del 1° luglio 1995, risultino tutelate dalla legge nazionale sul diritto di autore in almeno uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato contraente dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20 La Montis disegna e produce mobili.

21 Nel 1983 il sig. Gerard van der Berg, ex dirigente e azionista di maggioranza della Montis, ha disegnato la poltrona «Charly» e la sedia «Chaplin». Tale poltrona e tale sedia sono diverse per quanto riguarda le loro dimensioni, ma sono simili per la forma. Il 19 aprile 1988, è stato effettuato un deposito internazionale di modello per la poltrona «Charly» e la sedia «Chaplin», indicando la Montis quale titolare dei diritti relativi ai modelli e il sig. van der Berg quale ideatore. Siffatto deposito è stato registrato il 12 luglio 1988.

22 Nel corso del 1990, il sig. van den Berg ha ceduto i suoi diritti d'autore su tali sedute alla Montis.

23 Al termine del periodo di registrazione di tali modelli, la Montis si è astenuta dall'effettuare la dichiarazione di mantenimento di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della legge uniforme. Di conseguenza, sia i diritti relativi ai modelli che i diritti d'autore detenuti da tale società sulle sedute in parola si sono estinti il 18 aprile 1993.

24 Nel corso del 2008, la Montis ha intentato un'azione contro la Goossens dinanzi al rechtbank 's-Hertogenbosch (Tribunale di 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi), sostenendo che tale società aveva messo in vendita, nei negozi di mobili da essa gestiti, il modello di sedia «Beat», che violerebbe i suoi diritti d'autore sulle sedute «Charly» e «Chaplin». A

propria difesa, la Goossens ha fatto valere che, in assenza di dichiarazione di mantenimento, tali diritti d'autore si erano estinti. In replica a detto argomento, la Montis ha sostenuto, in via principale, che i suoi diritti d'autore dovevano intendersi ripristinati in seguito all'abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2003, dell'articolo 21, paragrafo 3, della legge uniforme, dato che tale abrogazione, a suo avviso, avrebbe avuto effetto retroattivo. In via subordinata, la Montis ha fatto valere che i suoi diritti dovevano ritenersi ripristinati altresì per effetto dell'adozione della direttiva 93/98.

25 Rimasta parzialmente soccombente in primo grado e in appello, la Montis ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

26 Nel corso del procedimento, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha respinto l'argomento dedotto dalla Montis, secondo cui uno dei modelli di sedute interessati beneficiava ancora, alla data del 1° luglio 1995, di protezione all'interno di uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, con la motivazione che tale argomento era stato presentato tardivamente.

27 Nutrendo dubbi in merito alle conseguenze che doveva trarre dall'abrogazione dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 24 della legge uniforme rispetto ai diritti d'autore che si erano precedentemente estinti in assenza di dichiarazione di mantenimento, detto giudice, con una decisione del 13 dicembre 2013, ha sottoposto al Benelux Gerechtshof (Corte di giustizia del Benelux) due questioni pregiudiziali.

28 Il Benelux Gerechtshof (Corte di giustizia del Benelux) ritiene che i dubbi sollevati dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) possono sussistere soltanto qualora la direttiva 93/98 non osti, in ogni caso, a una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di estinzione di un diritto d'autore prima dell'abrogazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della legge uniforme, siffatta estinzione deve considerarsi definitiva.

29 È in tale contesto che il Benelux Gerechtshof (Corte di giustizia del Benelux) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la durata della protezione di cui all'articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98 si applichi ai diritti d'autore che erano originariamente tutelati dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore, ma che si sono estinti prima del 1° luglio 1995 a causa del mancato soddisfacimento tempestivo di un requisito formale, segnatamente la mancata presentazione tempestiva di una dichiarazione di mantenimento ai sensi dell'articolo 21, [paragrafo 3], dalle legge uniforme (...).

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la direttiva 93/98 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto d'autore relativo ad un'opera di arte applicata estinto prima del 1° luglio 1995 per il mancato soddisfacimento di un requisito formale si sia estinto in via permanente.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Qualora, in virtù della normativa nazionale, il diritto d'autore in parola debba essere considerato in qualche momento ripristinato, quale sia questo momento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

30 Con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, debba essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano a diritti d'autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti prima del 1° luglio 1995. In secondo luogo, esso chiede, in sostanza, se la direttiva 93/98 osti a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d'autore a un'opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.

31 In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 prevede che le durate di protezione ivi previste si applicano a qualsiasi opera e soggetto che, alternativamente, sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, segnatamente il 1° luglio 1995, ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi, oppure soddisfatti i criteri per la protezione enunciati nella direttiva 92/100.

32 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e dai rilievi dell'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, risulta che, da un lato, le opere di cui è causa nel procedimento principale erano state inizialmente protette nello Stato membro in cui la protezione è fatta valere, ma che tale protezione si è successivamente estinta, anteriormente al 1° luglio 1995, e, dall'altro lato, che, a tale data, queste opere non godevano di alcuna protezione in nessuno Stato membro.

33 Tuttavia, la prima questione posta dal giudice del rinvio suggerisce che, in certi casi, l'attuazione di tale prima condizione può sfociare nella restituzione di diritti che si siano estinti per effetto della legislazione nazionale interessata, prima della data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98, e che non siano protetti sul territorio di un altro Stato membro, e che tale ipotesi comporta che le durate di protezione previste da tale direttiva si applichino alle opere la cui protezione a titolo del diritto d'autore sia in tal modo ripristinata nello stato in cui esisteva prima di tale estinzione.

34 A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che l'impiego, all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98, del presente dell'indicativo per enunciare le due condizioni alternative di applicazione delle durate di protezione previste da tale direttiva mostra che il legislatore vuole che le conseguenze giuridiche siano tratte dalla situazione esistente proprio al 1° luglio 1995 e non in una data anteriore o successiva a tale data.

35 Di conseguenza, se, a motivo dell'estinzione dei diritti d'autore in applicazione di una determinata normativa nazionale anteriormente alla data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98, tali diritti non risultassero più protetti a tale data, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 le durate di protezione da quest'ultima previste non si applicherebbero all'opera interessata.

36 Siffatta soluzione legislativa implica il rispetto del principio dei diritti acquisiti a cui fa riferimento il considerando 27 della direttiva 93/98. Infatti, tale principio è idoneo ad applicarsi proprio agli atti di gestione

delle opere intrapresi in buona fede a partire dal momento in cui queste ultime non beneficiavano di alcuna protezione.

37 Si deve pertanto affermare che la prima condizione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretata nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano ai diritti d'autore che erano inizialmente protetti dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1° luglio 1995 e che non sono protetti sul territorio di un altro Stato membro.

38 La circostanza per cui, verosimilmente, l'estinzione di tali diritti d'autore anteriormente al 1° luglio 1995 non fosse compatibile con l'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Berna, ai sensi del quale il godimento e l'esercizio dei diritti d'autore non sono subordinati ad alcuna formalità, non è idonea a rimettere in discussione siffatta conclusione.

39 Occorre in proposito sottolineare, in primo luogo, che il legislatore dell'Unione ha compiuto la scelta di comprendere, mediante la prima condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98, le opere e i soggetti che sono protetti «ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o diritti connessi». Ne consegue che tale disposizione non ha né per obiettivo né per effetto quello di determinare le condizioni alle quali siffatta protezione potesse estinguersi prima del 1° luglio 1995, e che tale questione resta disciplinata dalle normative nazionali applicabili.

40 In secondo luogo, deriva certamente dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, approvato in nome dell'Unione, che quest'ultima deve conformarsi, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Berna. Tuttavia, dall'articolo 65, paragrafo 1, del medesimo accordo risulta che quest'ultimo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995, cioè in epoca successiva sia alla data di adozione della direttiva 93/98, vale a dire il 29 ottobre 1993, sia alla data di entrata in vigore di questa direttiva, vale a dire il 19 novembre 1993. Occorre inoltre rilevare che, in forza dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, l'Unione non era obbligata ad applicare le disposizioni di detto accordo prima del 1° gennaio 1996.

41 Di conseguenza, l'obbligo di interpretare la direttiva 93/98 conformemente all'accordo TRIPS non può, in ogni caso, comportare che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che diritti d'autore estintisi anteriormente al 1° luglio 1995, in applicazione di una norma nazionale verosimilmente non conforme alla convenzione di Berna, dovrebbero beneficiare, a causa del motivo di tale estinzione, delle durate di protezione previste dalla medesima direttiva.

42 Per quanto riguarda la seconda delle condizioni previste da tale disposizione, occorre constatare che, come rilevato dal giudice del rinvio, le sedute su cui la Montis deteneva diritti d'autore fino al 18 aprile 1993 sono opere di arte applicata, le quali non sono oggetto della direttiva 92/100, che, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 3, non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione ad essi. Ne deriva che, in ogni caso, la suddetta direttiva non può avere stabilito criteri di tutela riguardo a opere di questo tipo.

43 Sembra dunque che nessuna delle due condizioni alternative stabilite all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 sia soddisfatta.

44 In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che la direttiva 93/98 non osti a una normativa nazionale abrogativa, come quella oggetto del procedimento principale, che non produce effetti restitutivi e considera quindi definitivamente estinti taluni diritti, malgrado il fatto che l'estinzione di questi ultimi anteriormente al 1° luglio 1995 non sia compatibile con l'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Berna.

45 Ciò posto, occorre rilevare che tale constatazione non osta a che lo Stato membro interessato, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, si conformi ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Berna e si assuma le conseguenze dell'impegno della sua responsabilità risultante da un'eventuale violazione di tale convenzione.

46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla prima e alla seconda questione si deve rispondere come segue:

– L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d'autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1° luglio 1995.

– La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d'autore a un'opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1° luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.

Sulla terza questione

47 Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d'autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1° luglio 1995.

La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d'autore a un'opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1° luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.

Firmesiffatta domanda.